

suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione dell'utilizzo di un linguaggio forte e impressionante e della trattazione di tematiche suscettibili di impressionare i telespettatori minori di età costituisce un obiettivo portato dalle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

- l'apposizione del simbolo iconografico e il preventivo annuncio sulla maggiore o minore adeguatezza della visione del programma da parte del pubblico dei minori, quanto meno del tipo che presso le emittenti corrisponde al colore giallo, e, quindi non adeguato alla visione degli stessi se non assistiti da adulti, sono previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1;
- all'impegno, previsto per le emittenti, di provvedere a dare adeguata segnalazione iconografica e preventivo avviso, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della *".. natura immateriale"* (*"sviluppo psichico o morale"*) e la specifica considerazione (anche) costituzionale – *"protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;*
- il fatto che il paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" non sia esclusivamente riferito alla fascia oraria di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) essendo una prescrizione di carattere generale in materia di informazione, riferita alla fascia oraria di "Televisione per tutti" (dalle ore 7:00 alle ore 22:30), rende ancor più rilevante l'incisività della violazione oggetto di contestazione considerato che i programmi sono andati in onda nella fascia oraria protetta in cui si presume che il minore visioni tali programmi non assistito da adulti;
- l'utilizzo di terminologia forte e impressionante e la rappresentazione delle immagini di minori vittime di reati neppure preceduti di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte del pubblico dei minori sono dati oggettivi vietati dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, indipendentemente dalle valutazioni di carattere etico;
- l'autorizzazione dei genitori all'utilizzo delle immagini (foto o filmati) dei minori vittime di reati potrebbe essere un' esimente laddove si interpreti il divieto di cui al paragrafo 1.2 lettera a) del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" come riferito alla sola tutela del minore vittima di reato; viceversa, la finalità di tale

disposizione è volta alla tutela dei minori telespettatori, che possono subire un pregiudizio dalla rappresentazione di certe immagini che, in quanto inserite nella narrazione di scabrosi fatti di cronaca nera e accompagnate dall'impiego di terminologia particolarmente forte e impressionante, risultano atte a ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori;

B. con esclusivo riguardo alle edizioni del 29 settembre 2004 e del 2 novembre 2004:

- la “notizia” di un programma audiovisivo in onda sulla stessa emittente si caratterizza, più che per natura informativa, per la finalità di autopromozione e pertanto, non essendo preordinata in via esclusiva o preminente al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca, ricade nella disciplina generale dei programmi radiotelevisivi, che – anche alla luce del punto 4.1. del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, che impegna le emittenti a non trasmettere autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori – vieta la trasmissione di programmi potenzialmente pregiudizievoli dello sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente “Italia uno” delle edizioni del programma “Studio aperto” andate in onda alle ore 18:30 (fascia oraria protetta di “Televisione per i minori”) nei giorni 29 settembre 2004, 2 novembre 2004, 12 maggio 2005 e 19 maggio 2005 integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riproduttivo dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, paragrafi 1 e 2 lettera a), 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati – edizioni del programma “Studio aperto” andate in onda alle ore 18:30 del 29 settembre 2004, del 2 novembre 2004, del 12 maggio 2005 e del 19 maggio 2005 nella – nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I., Reti televisive italiane, S.p.a., se essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica

fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00), d'altra parte la violazione risulta in parte compensata dalla circostanza di essere stata commessa nell'esercizio del diritto di informazione a soddisfacimento di esigenze cronistiche;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, in particolare i servizi non sono stati preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Italia Uno", di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 1 e 2 lettera a), 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione*

amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 143/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n.25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



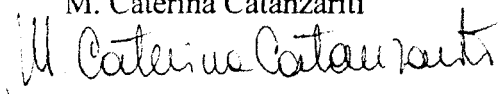
IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 144/06/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SOCIETA' R.T.I. S. P.A., EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE CINQUE", PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.3 E 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N.16/06/DICAM/N.PROC.1443/AN del 30 marzo 2006, notificato in data 7 aprile 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “*Canale cinque*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione all’edizione del programma “*Verissimo*” andata in onda alle ore 17:00 circa del 31 ottobre 2005 – nel corso della quale (dalle ore 17:21:58 alle ore 17:26:26) viene trasmessa una intervista ad Elisabetta Ballarin in cui la stessa rievoca l’omicidio di Mariangela Pezzotta descrivendone i momenti più crudi, seguita dal *promo* dell’intervista integrale (in onda nel TG delle ore 20:00), neppure preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;

VISTE le memorie difensive del 21 aprile 2006, pervenute all’Autorità il 24 aprile 2006 (prot. n. 180430), e precisate nell’audizione del 6 giugno 2006 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- il servizio oggetto di contestazione non presenta alcuna immagine violenta, raccapricciante o pregiudizievole, l’intervista è inserita in un contesto di servizi di cronaca rosa e pertanto “bilanciata”, “alleggerita” da altre notizie che, in questo modo, depotenziano una eventuale *escalation* emotiva e pertanto non si è ravvisata la necessità di allertare il telespettatore, in quanto il servizio è stato ritenuto privo di enfasi e inidoneo ad indurre turbamento e angoscia nei minori eventualmente all’ascolto;
- lo stralcio dell’intervista contiene la rievocazione di alcuni tragici particolari del delitto di cui si era resa complice in quanto plagiata dal fidanzato, autore materiale dell’omicidio e sotto l’effetto di plurime sostanze stupefacenti;

- l'inserimento dell'intervista a Elisabetta Ballarin nell'ambito del telegiornale "Verissimo" è finalizzato alla descrizione dell'attuale stato d'animo della ragazza, segnato da rimorso e pentimento;
- nelle parole con cui l'intervistata, ed in minima parte il cronista, descrivono alcuni particolari dell'accaduto, non vi è alcun compiacimento nè alcun indugio non funzionale all'espressione di un ben identificabile messaggio di condanna e rimorso;
- i particolari dell'omicidio rievocati non sono idonei a turbare la sensibilità e lo sviluppo psichico dei minori in quanto inquadrati entro un complessivo messaggio di pentimento e di speranza di riabilitazione;
- essi hanno semmai una positiva funzione deterrente in quanto il turbamento dell'intervistata mostra la gravità del rimorso;
- il rotocalco di cronaca e costume "Verissimo", che ricade sotto la responsabilità della testata giornalistica del "TG5, non è indirizzato ai minori più giovani ma è viceversa destinato ad un pubblico di giovani adulti;
- in orario corrispondente a quello di "Verissimo" l'esponente ha messo in onda sulle reti "Italia uno" (cartoni animati) e "Retequattro" (film storico) programmi adatti ad un pubblico di minori;
- il tema del satanismo, nel corso dell'intervista è solo accennato al fine di contestualizzare l'evento; le immagini proposte hanno un puro significato didascalico, a supporto del parlato, e sono prive di qualsiasi effetto suggestivo; le espressioni riportate nell'atto di contestazione, sono le uniche evocative del fatto di cronaca;
- l'imprescindibile "bilanciamento" tra l'esigenza informativa - di cui all'articolo 21 Cost. - e il Codice di autoregolamentazione tv e minori che non prevede una totale assenza di programmi di informazione in fascia oraria protetta;

RITENUTO, di non poter accogliere le eccezioni illustrate, per le seguenti ragioni:

- la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6759/04 e 6760/04, ha affermato che non è necessaria l'immagine ma anche la semplice narrazione del delitto, dei fatti, dei suoi presupposti e delle sue conseguenze ad avere una portata potenzialmente pregiudizievole per il minore spettatore;
- pur essendo il servizio motivato dall'interesse pubblico alla notizia e anche se in ipotesi atto a veicolare un messaggio di rimorso e pentimento da parte dell'intervistata, il linguaggio utilizzato: "*quella notte Elisabetta si trovò di fronte al cadavere della ragazza e al suo uomo con la pistola ancora fumante in mano*" "*Maria Angela era piena di sangue, sangue dappertutto*"; "*fu proprio lei a sotterrarla, ancora viva...*"; "*il cane l'aveva dissepolta parzialmente, [...] io ho soltanto fatto luce a lui con la pila e lì che poi dopo lui l'ha finita*", anche in relazione all'orario di trasmissione appare idoneo a suscitare nei minori spettatori - siano essi "minori più giovani" o, peggio "giovani adulti" (preadolescenti e

adolescenti) - reazioni di angoscia, a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi ed opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, nonché nocivo del loro sviluppo psichico e morale;

- la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice "Tv e Minori" ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione dell'utilizzo di un linguaggio forte e impressionante e della trattazione di tematiche suscettibili di impressionare i telespettatori minori di età costituisce una oggettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;
- all'impegno, previsto per le emittenti, di provvedere a dare adeguata segnalazione iconografica e preventivo avviso, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della *".. natura immateriale"* (*"sviluppo psichico o morale"*) e la specifica considerazione (anche) costituzionale – *"protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;*
- la programmazione alternativa sulle altre reti dello stesso *network*, offerta dall'esponente in ossequio al paragrafo 3.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, non è esimente se non in "combinato disposto" con l'apposizione del simbolo iconografico e con l'avviso preventivo di cui al paragrafo 2.3 per consentire alle famiglie – debitamente avvertite - di optare per altro programma in espletamento della propria della funzione educativa, come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1;

Inoltre:

- il *promo* (andato in onda subito dopo lo stralcio dell'intervista, dalle ore 17:26:29 alle ore 17:26:33) dell'intervista integrale (in onda nel TG delle ore 20:00), in quanto "notizia" di un programma audiovisivo in onda sulla stessa emittente si caratterizza, più che per natura informativa, per la finalità di autopromozione e pertanto, non essendo preordinata in via esclusiva o preminente al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca, ricade nella disciplina generale dei programmi radiotelevisivi, che – anche alla luce del punto 4.1. del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, che impegna le emittenti a non trasmettere autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori

– vieta la trasmissione di programmi potenzialmente pregiudizievoli dello sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Canale cinque" dell'edizione del programma "Verissimo" andata in onda alle ore 17:00 (fascia oraria protetta di "Televisione per i minori") del 31 ottobre 2005, integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, paragrafi 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato - edizione del programma "Verissimo" andata in onda alle ore 17:00 circa del 31 ottobre 2005 nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I., Reti televisive italiane, S.p.a., se essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00), d'altra parte la violazione risulta in parte compensata dalla circostanza di essere stata commessa nell'esercizio di informazione a soddisfacimento di esigenze cronistiche;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, in particolare i servizi non sono stati preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Canale cinque"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 144/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione

dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma”; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n.0669644155.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 147/06/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETESOLE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RETESOLE”) PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFO 4.4 LETTERA B), COME DISPOSTO DALL’ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112 COSI’ COME TRASFUSO NELL’ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2006, n. 38;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali in data 3 marzo 2006, n. 04/06/DICAM, e relativo Verbale di accertamento di pari data, notificati il 13 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società Retesole S.p.A. con sede in Roma, Via del Caravita n. 5, quale concessionaria dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Retesole*”, la violazione del punto 4.4 del Codice di autoregolamentazione TV e Minori in merito alla trasmissione di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere, verificatasi durante la trasmissione di un programma di cartomanzia “*Sara e le stelle*” con numeri telefonici 166 e 899, andato in onda in data 18 luglio 2005, dalle ore 16:00 alle ore 16:11, durante la fascia oraria a “*protezione specifica*” della “fascia protetta” (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);

VISTE le memorie giustificative con richiesta di audizione e di accesso agli atti della società *de qua* pervenute all’Autorità, in data 24 aprile 2006 (prot. n. 18034) successivamente precisate nell’audizione tenutasi in data 29 maggio 2006 ed integrate con nota pervenuta all’Autorità in data 8 giugno 2006 (prot. n. 24972);

RILEVATO, peraltro, che nelle memorie trasmesse la società ha fatto rilevare:

- a) La necessità di accertare con cura lo “*sconfinamento*” della rubrica “*Sara e le stelle*” nella fascia oraria protetta di “Televisione per i minori” come rilevato dal Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori” e recepito dall’Autorità in quanto accertamenti relativi ad una tempistica così ristretta (pochi minuti) possono, naturalmente, ed in perfetta buona fede, risentire di involontari errori e/o approssimazioni;

- b) che la lieve entità dello “sconfinamento” della rubrica di cartomanzia “*Sara e le stelle*” durante la fascia oraria protetta di “*Televisione per i Minori*” – oltre a dover essere rapportata all’ampiezza della fascia oraria presa in considerazione dal punto 4.4 del Codice (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) – dimostra la sua sostanziale involontarietà e depone a favore della buona fede dell’emittente, nel senso che esso è riconducibile ad un errore tecnico e non ad una scelta editoriale;
- c) il fatto che l’emittente, in considerazione dell’oggettiva difficoltà di coordinare e gestire, con esattezza cronometrica, i tempi del palinsesto televisivo, ha da ultimo anticipato alle ore 15:45 l’inizio della fascia oraria protetta di “*Televisione per i minori*” al fine di rispettare le disposizioni del Codice di autoregolamentazione del Codice “*Tv e Minori*” creando così, spontaneamente, una fascia di “rispetto” che rende più sicura, pur in caso di involontari disguidi tecnici nel rispetto del palinsesto, l’osservanza delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”;
- d) che con rilievo per certi versi assorbente (sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo sostanziale) il Testo Unico della radiotelevisione recato dal Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – cui si fa riferimento nell’atto di contestazione – è entrato in vigore in data successiva ai fatti oggetto della contestazione medesima, conseguentemente le norme recanti la sanzione indicata nel penultimo paragrafo dei “precisato” possono spiegare la loro efficacia solo a partire dall’8 settembre 2005, laddove il fatto contestato si sarebbe verificato l’8 luglio 2005 – e dunque non appare applicabile, al fatto in esame, una sanzione che non era prevista al momento in cui il fatto medesimo sarebbe stato commesso;

ESPERITO l’accesso agli atti in data 29 maggio 2006;

RITENUTO, di dover parzialmente accogliere l’eccezione di cui al punto d), applicando alla sanzione prevista dall’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (integralmente riproduttivo dell’articolo 10, comma 6, della legge 3 maggio 2004 n. 112) per le violazioni in materia di tutela dei minori da parte di emittenti radiotelevisive locali (articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 integralmente riproduttivo dell’articolo 10, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112) la riduzione nella percentuale di un decimo in quanto vigente all’epoca della violazione;

RITENUTO, di non poter accogliere le restanti dedotte giustificazioni di cui ai punti precedenti, considerata la natura obiettiva dell’illecito compiuto, per le seguenti ragioni:

- a) nella sua Risoluzione 36/05 del 3 novembre 2005 il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha rilevato che la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto è avvenuta il 18

luglio 2005 “per una decina di minuti” oltre le ore 16 e dunque in “fascia protetta”; nel *Report* delle sezioni istruttorie e nel verbale del Comitato medesimo – trasmesse con nota prot. CTM/378/05/Varie del 13 dicembre 2005 - è dettagliato che il programma è stato trasmesso dalle ore 16:00 alle ore 16:11 del 18 luglio 2005 tale verifica è stata effettuata dal Comitato sulla cassetta VHS registrata e acquisita attraverso l’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle comunicazioni il quale, a sua volta, ha trasmesso la cassetta fatta pervenire dall’emittente “*Retesole*”; pertanto non è accoglibile l’eccezione relativa alla fedeltà e al minutaggio di una videocassetta che la medesima emittente ha invitato all’Ispettorato Territoriale Marche;

- b) secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, al punto 4, le emittenti televisive sono tenute a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, dedicando particolare attenzione alla fascia protetta, e che, ai fini della cd “protezione specifica” dei minori-spettatori, nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00), è fatto obbligo alle emittenti di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti, tale limitazione è tesa alla salvaguardia di preminenti valori ed interessi della persona, con particolare riguardo persone più deboli, quali i minori, nell’ambito della indifferenziata categoria dei telespettatori, contro la diffusione dell’illusione di vincite e guadagni “facili” realizzati attraverso il gioco (da ultimo T.A.R. Lazio sent. n. 13223/2005);
- c) assume, inoltre, rilievo l’inidoneità del programma, così come descritto nel citato atto di contestazione CONT. n. 04/06/DICAM, all’interno della fascia oraria dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in quanto la pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto potrebbe indurre – anche se di breve durata - i minori-spettatori all’utilizzo di un servizio a titolo oneroso ai fini della successiva utilizzazione in un gioco (cartomanzia) delle informazioni acquisite tramite il gestore del servizio telefonico indicato in sovraimpressione nel corso del programma, anch’esso a titolo oneroso, che ben avrebbero potuto essere trasmesse in altri orari, in conformità alla vigente normativa;
- d) l’articolo 34, del Testo unico, al suo comma 4, integralmente riproduttivo dell’articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativo al rispetto del Codice tv e minori con specifiche misure a tutela dei minori

nella fascia oraria protetta, misure applicabili “con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria”;

- e) grava comunque, sull'emittente una responsabilità di controllo sulle modalità di trasmissione e sui contenuti dei programmi trasmessi oltretutto di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte della Società *Retesole S.p.a.* quale titolare dell'emittente per la radiodiffusione in ambito locale “*Retesole*” della rubrica di cartomanzia “*Sara e le stelle*”, andata in onda il 18 luglio 2005, dalle ore 16:00 alle ore 16:11, in piena fascia oraria protetta di “Televisione per i minori” integra gli estremi della violazione del paragrafo 4.4, lettera b) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 177/2005 – integralmente riproduttivo dell'articolo 10, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui al combinato disposto dell'articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli articoli 1, comma 6, lettera b), numero 6), e 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successivamente trasfusa nell'articolo 35 del “*Testo unico della radiotelevisione*”;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura del triplo del minimo edittale, pari a euro euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per i seguenti motivi:

- la gravità del comportamento posto in essere dalla società *Retesole S.p.a.*, se da un lato deve essere ritenuta considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi dei minori-spettatori avendo particolare attenzione alla fascia protetta ai fini della cd “protezione specifica”, nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16:00 alle 19:00) e viene fatto obbligo alle emittenti di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti, dall'altro non può che essere temperata dalla lieve entità della durata della trasmissione nella fascia oraria protetta;
- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società *de qua* non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso;